

Le domande più frequenti sulla SIAE

(Frequently Asked Questions)

Le forme di tutela per tutte le categorie creative

Che cos'è il diritto d'autore?

Il diritto d'autore, al di là delle complesse formulazioni giuridiche che ne hanno accompagnato la genesi, è qualcosa di intuitivamente semplice: è il diritto alla remunerazione che spetta ad una particolare categoria di lavoratori, ossia i creatori di opere dell'ingegno.

Scrivere un libro, una canzone o qualsiasi altra opera dell'ingegno, al di là dell'aspetto creativo, è a tutti gli effetti un lavoro. E in quanto tale deve essere remunerato.

Uno dei fondamenti del diritto d'autore è che l'autore è proprietario dell'opera che crea e quindi vanta su essa il diritto esclusivo di poterne disporre in ogni forma e modo. Il che vuol dire che l'autore decide le condizioni economiche di sfruttamento, e che chiunque intende utilizzarla deve chiedere una autorizzazione preventiva e pagare un compenso.

Ma la tutela accordata dal diritto d'autore non si limita al solo aspetto patrimoniale, essa infatti include anche il diritto morale alla paternità e all'integrità dell'opera.

In che consiste il diritto morale all'integrità dell'opera?

Il diritto morale all'integrità dell'opera consiste nel diritto dell'autore di autorizzarne l'utilizzo e di opporsi ad ogni forma di modifica, deformazione o mutilazione della stessa.

Un autore ha il diritto di conoscere tutte le modalità di utilizzo della sua opera: uno scrittore, ad esempio, sarà interessato al taglio critico, mentre un artista sarà attento alla qualità della riproduzione.

Il diritto morale è dunque molto importante, perché spesso le opere vengono manipolate o utilizzate per fini impropri o non condivisi dall'artista, che in tal caso ha tutto il diritto di negare la sua autorizzazione.

Perché si sente spesso ripetere che il diritto d'autore è una tassa?

È abbastanza facile equivocare sul vero significato del diritto d'autore a causa della sua natura "immateriale". Infatti non si può vedere o toccare come capita invece per una qualsiasi merce. È difficile riconoscerlo ed è quindi più facile evaderlo.

Il diritto d'autore non è assolutamente una tassa, bensì il compenso che spetta all'autore per il lavoro svolto: il lavoro spesso difficile, precario e scarsamente visibile che consente di creare un'opera, sia essa musicale, pittorica o testuale.

C'è chi viene pagato a parcella, chi con uno stipendio, chi in base all'utilizzo che viene fatto del proprio lavoro. Quest'ultimo è il caso degli autori.

Ogni volta che la sua opera viene eseguita, diffusa, riprodotta od utilizzata nelle forme più diverse, l'autore ha il diritto di esigere un compenso rapportato al tipo di utilizzazione dell'opera.

Quando è nato il diritto d'autore?

L'idea del diritto d'autore (il concetto, cioè, che l'opera dell'ingegno appartiene a chi l'ha creata ed è indipendente dal "corpus" materiale dell'opera stessa), pur senza trovare esplicita formulazione giuridica, era già nota al mondo antico; ma la necessità di tutelare le opere letterarie ed artistiche venne avvertita solo dopo l'invenzione della stampa, che dette impulso alla formazione di rilevanti interessi economici connessi alla nascente attività editoriale.

L'affermazione del diritto di proprietà intellettuale in senso moderno è dovuta a Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais, che intraprese una dura battaglia per ottenere una legge che riconoscesse la piena proprietà degli autori sulle opere di loro creazione. Finalmente, con la legge del 19 luglio 1793, promulgata in Francia in pieno regime rivoluzionario, la Convenzione Nazionale pose le basi della moderna legislazione in materia.

La prima legge italiana sul diritto d'autore segue di poco l'unificazione politica e porta la data del 25 giugno 1865. Essa fu poi tradotta, con qualche modifica, nel testo unico del settembre 1882, rimasto in vigore fino al 1926. Il 1° settembre 1926 entrò in vigore un nuovo decreto-legge, contenente disposizioni sul diritto d'autore, che resterà in vigore fino all'emanazione del testo di legge del 22 aprile 1941, n. 633, tuttora vigente sebbene sottoposto a numerosi aggiornamenti e modifiche.

Come è nata la SIAE?

L'idea di associarsi per tutelare i diritti degli autori fu realizzata a Milano, nel 1882, per iniziativa dei maggiori intellettuali ed artisti dell'epoca, tra i quali spiccano i nomi di Giovanni Verga, Giosuè Carducci, Giuseppe Verdi, Ulrico Hoepli, Marco Praga ed Arrigo Boito.

Fu così che nacque la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), che venne poi riconosciuta come ente morale nel 1891.

Dopo alcuni decenni di attività, nel 1926 la Società si trasferisce a Roma, mentre la sua funzione di pubblico interesse si afferma progressivamente fino a trovare esplicita formulazione nella legge 633 del 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'autore, tutt'ora in vigore.

Nonostante abbia assunto complesse strutture organizzative per meglio assolvere ai suoi compiti, la SIAE conserva la sua originaria natura associativa e la fisionomia di Ente pubblico senza fini di lucro.

Che cosa fa la SIAE, in concreto, per esercitare la tutela delle opere?

La funzione istituzionale della SIAE consiste nella attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti d'autore dei propri associati.

Ciò significa che la SIAE concede licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate (ad esempio: concerti, dischi e trasmissioni radiotelevisive), verifica le utilizzazioni su tutto il territorio nazionale, riscuote i relativi compensi e li ripartisce agli aventi diritto (autori, editori, eredi, ecc.), trattenendo una provvigione come contributo alle spese di gestione.

Come è organizzata la SIAE?

Oltre agli Uffici centrali, la SIAE si avvale di una struttura periferica che si articola in Sedi, Filiali e Mandatari, in grado di coprire l'intero territorio nazionale.

La SIAE ha sede legale in Roma. Gli uffici della Direzione Generale sono ubicati in Viale della Letteratura n. 30, Roma.

Quanti sono gli associati alla SIAE?

Attualmente gli associati alla SIAE sono più di 70.000, e il loro numero è in costante aumento.

Chi governa la SIAE?

La SIAE è governata dai propri associati: gli autori, gli editori e tutti coloro che, per motivi diversi, hanno acquisito diritti di utilizzazione economica su opere dell'ingegno.

Gli associati alla SIAE eleggono, ogni quattro anni, i propri organi sociali ai quali è affidato il governo della Società.

Per via della sua natura di Ente pubblico, nel Consiglio di Amministrazione della SIAE sono presenti anche rappresentanti dello Stato.

La SIAE tutela il diritto d'autore anche all'estero?

Sì, la SIAE tutela i propri autori anche all'estero attraverso la stipula di contratti di rappresentanza con oltre cento Società di autori di tutto il mondo e, nello stesso tempo, grazie alla reciprocità di tali accordi, garantisce anche la protezione delle opere straniere in Italia.

In base a tali accordi, fondati su convenzioni internazionali come la Convenzione di Berna del 24 luglio 1971 e la Convenzione Universale del diritto d'autore del 6 settembre 1952, ciascuna Società incassa i proventi per diritto d'autore nell'ambito dei suoi confini territoriali e provvede poi a riversarli alle altre Società consorelle per quanto di competenza.

In tal modo è stato possibile realizzare un "ombrello" che consente di garantire la tutela del diritto d'autore in tutto il mondo.

Nel 1926 la SIAE ha aderito alla CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs), una confederazione tra le Società di autori avente lo scopo di migliorare le legislazioni nazionali e internazionali, di costituire un centro di documentazione e di studio dei problemi del diritto d'autore, e di disciplinare i rapporti tra le varie Società.

Qual è la differenza tra il diritto d'autore europeo e il copyright anglosassone?

Per spiegare la differenza tra diritto d'autore europeo e copyright anglosassone, ecco un simpatico aneddoto raccontato nel corso di un convegno dal professor Mario Fabiani, uno dei massimi esperti italiani in materia.

Uno scrittore americano, una sera d'inverno, scrive una poesia sul vetro appannato, poi telefona al proprio avvocato dicendo che ha un copyright su quest'opera. L'avvocato gli risponde che, non appena il vetro si sarà disappannato, il copyright sarà finito. Una risposta che sarebbe inconcepibile per un giurista italiano: infatti, mentre per la legge americana il copyright richiede un mezzo tangibile di espressione, il nostro ordinamento attribuisce il diritto di paternità dell'opera in base al semplice atto creativo (anche se, evidentemente, la fissazione dell'opera su un supporto è necessaria ai fini della prova).

La storiellina illustra, con sintetica efficacia, la differenza fra due diverse concezioni del diritto d'autore: il copyright americano, che protegge l'opera soltanto come un bene oggetto di sfruttamento economico, e il diritto d'autore europeo, che privilegia la sfera del diritto morale di paternità dell'opera.

La faccenda tuttavia si complica con l'avvento delle moderne tecnologie.

Facciamo un passo indietro, prendiamo una classica situazione di diritto d'autore così come veniva concepito nell'Ottocento, con il pubblico presente in sala che assiste a uno spettacolo: è immediatamente evidente che, in questo caso, l'utilizzazione dell'opera e la fruizione da parte del pubblico coincidono. Già con l'invenzione della radiofonia questa corrispondenza viene meno, o meglio, viene meno il fattore spaziale: c'è un pubblico idealmente riunito attorno all'emittente, ma emittente e pubblico sono lontani. Infine, con la possibilità di trasmettere un'opera registrata, viene meno anche il fattore temporale: è il preludio della "realtà virtuale". Un balzo di qualche decennio e siamo ai nostri giorni: la nuova rivoluzione si chiama Internet, interattività, multimedia... l'opera dell'ingegno, diffusa attraverso i supporti digitali e le reti, sempre più si smaterializza: si può farne una copia perfetta, si possono "mixare" forme d'arte diverse, si può addirittura intervenire sull'originale dell'opera con elaborazioni che ne modificano l'integrità creativa. In questa prospettiva, le stesse differenze fra i due grandi sistemi del diritto d'autore europeo e del copyright anglosassone sembrano destinate a sfumare, alimentando un dibattito culturale e giuridico di un'ampiezza senza precedenti.

La SIAE, quando accetta un'opera in tutela, svolge anche qualche attività per favorirne il collocamento o la diffusione?

No, la SIAE non svolge alcuna funzione di agenzia. Ciò significa che essa non promuove le opere che sono affidate alla sua tutela.

La SIAE tutela solo le opere musicali?

No, attraverso le cinque Sezioni in cui è strutturata - Musica, Lirica, Cinema, DOR (Drammatica, Operette e Riviste) e OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) - la SIAE protegge tutte le opere dell'ingegno affidate alla sua tutela.

Le opere musicali hanno sempre costituito il mercato più ampio. Tuttavia, negli ultimi tempi, altri settori della creatività stanno affermando la loro importanza anche in termini di proventi economici: ad esempio il cinema (con l'introduzione del cosiddetto "equo compenso" sulle utilizzazioni televisive delle opere filmiche) e le opere letterarie (con l'approvazione della legge sulla reprografia, che stabilisce il pagamento del diritto d'autore da parte delle biblioteche e dei centri di riproduzione che utilizzano macchine fotocopiatrici).

La SIAE tutela solo gli autori o amministra anche i diritti degli interpreti ed esecutori?

La SIAE tutela solo i diritti degli autori e degli editori.

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori - che sono, secondo la definizione di legge, gli attori, i cantanti, gli orchestrali, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano,

declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno – affidano la tutela dei loro diritti all'IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori).

Tale organismo, creato con la legge n. 93 del 5 febbraio 1992, ha infatti come finalità statutaria la tutela di queste categorie.

Cosa deve fare un autore per affidare le sue opere in tutela alla SIAE?

Per ottenere la tutela delle proprie opere da parte della SIAE è necessaria l'iscrizione o il conferimento di mandato, cioè un contratto della durata di cinque anni.

Come si fa ad iscriversi alla SIAE?

Per iscriversi alla SIAE, è necessario presentare apposita domanda indicando la categoria creativa di appartenenza. È possibile iscriversi anche a più di una delle cinque Sezioni (Musica, Lirica, Cinema, DOR, OLAF).

L'iscrizione alla SIAE comporta alcuni oneri, tra cui il pagamento di una quota annuale di associazione, come contributo alle spese sostenute dalla Società per la gestione del rapporto di iscrizione.

È inoltre necessario che l'interessato effettui il deposito di almeno un'opera secondo le modalità previste per le singole Sezioni.

In che consiste il mandato?

Il mandato consiste in una forma di rapporto semplificato che lascia intatte le garanzie di tutela.

Chi non vuole istituire con la SIAE un vero e proprio rapporto d'iscrizione con tutto ciò che questo comporta (ossia l'obbligo di pagare la quota associativa e la possibilità di partecipare alla vita sociale dell'Ente), può affidarle un mandato che garantisce la protezione delle opere con il solo addebito delle provvigioni sui compensi riscossi.

Il mandato ha validità quinquennale e si rinnova automaticamente se non viene disdetto almeno sei mesi prima della scadenza.

È possibile iscriversi alla SIAE anche utilizzando uno pseudonimo?

Sì, a condizione che l'uso dello pseudonimo sia preventivamente autorizzato dalla SIAE, la quale deve verificare che esso non sia già utilizzato da nessuno dei suoi iscritti né da nessuno degli iscritti alle Società straniere con le quali esistono accordi di reciproca rappresentanza. Tale verifica è necessaria al fine di non generare errori nella ripartizione dei proventi.

Cosa deve fare un editore per iscriversi alla SIAE?

L'iscrizione in qualità di editore richiede una procedura più complessa, con il deposito di un certo numero di opere editate (libri, edizioni musicali a stampa, ecc.) che siano in grado di attestare l'esistenza della qualità professionale di "editore".

Per quanti anni sono tutelate le opere dopo la morte dell'autore?

Dal 25 febbraio 1996 è in vigore la legge comunitaria in base alla quale i diritti d'autore sono protetti per 70 anni dopo la morte dell'autore.

Nel caso in cui un'opera sia stata creata da più autori, si fa riferimento alla data di morte dell'ultimo dei coautori.

Dopo tale termine, l'opera diventa di pubblico dominio.

Con quali mezzi la SIAE riesce a verificare le utilizzazioni dei brani musicali nelle discoteche e nelle sale da ballo?

La SIAE riesce a gestire questo impegnativo compito grazie alla sua capillare presenza sull'intero territorio nazionale.

I compiti di accertamento, riscossione e ripartizione dei proventi vengono assolti attraverso le strutture territoriali della Società e la stipula di specifici accordi con le categorie degli utilizzatori (discoteche, pubblici esercizi, associazioni, ecc.).

E se un brano musicale viene eseguito per televisione o per radio?

La SIAE stipula accordi contrattuali con le emittenti radiotelevisive nazionali e locali, che prevedono percentuali di compenso per gli autori sugli incassi relativi a canoni e pubblicità.

E i programmi radiotelevisivi, come vengono tutelati?

Si verificano i palinsesti. L'autore deposita il copione presso la Sezione che si occupa delle opere radiotelevisive (DOR) e la sua opera viene remunerata "a minutaggio" (considerando, cioè, i minuti di trasmissione).

È importante sapere che, depositando la propria opera in SIAE, l'autore è tutelato per ogni genere di sfruttamento: la ritrasmissione, l'inserimento in altre emittenti anche solo frazionato, la trasposizione in teatro, Cd Rom, ecc.

Un autore può tutelare le proprie opere anche da sé oppure è obbligato ad avvalersi dell'intermediazione della SIAE?

Un autore è libero di tutelarsi da solo. Ma la vorticoso crescita delle utilizzazioni delle opere, dovuta anche allo sviluppo delle nuove tecnologie, ha finito per rendere questa scelta anacronistica.

Nell'era della globalizzazione e delle reti elettroniche, la figura dell'autore "che si tutela da sé" è divenuta di fatto obsoleta per la concreta impossibilità del singolo di seguire un mercato in grande espansione.

La quasi totalità degli autori preferisce quindi avvalersi dei servizi offerti dalla SIAE che, grazie alla gestione collettiva del repertorio creativo di oltre 60.000 associati (senza contare i repertori rappresentati in base ai rapporti di reciprocità con le Società consorelle di tutto il mondo), può mettere in campo una organizzazione capillare e complessa, in grado di controllare ogni possibile forma di utilizzazione delle opere a livello nazionale ed internazionale.

È possibile tutelare un'opera inedita?

Sì, depositandola presso la Sezione OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) della SIAE.

Attraverso la Sezione OLAF, la SIAE offre a tutti gli autori (iscritti e non iscritti) il "servizio deposito opere inedite", che serve a precostituire una prova documentale dell'esistenza dell'opera ad una data certa, e a stabilire la priorità e la paternità della creazione.

Il deposito di inediti ha validità quinquennale e può essere rinnovato per un uguale periodo.

Oggetto di deposito possono essere tutte le categorie di opere dell'ingegno: copioni, musiche, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, ecc.

Il servizio deposito opere inedite riscuote molti consensi da parte degli autori per la protezione offerta alle opere non ancora pubblicate, che sono quelle più a rischio di plagio.

La SIAE può intervenire in caso di plagio?

No, non rientra nella sua competenza. A dirimere le vertenze di plagio è sempre l'autorità giudiziaria. Poiché il plagio si configura come il furto di un'opera – di conseguenza un furto dei diritti d'autore – può essere solo la magistratura a decidere l'esistenza a meno di un simile reato avvalendosi di prove, testimonianze ed esperti.

Tuttavia il deposito di inediti presso la Sezione OLAF della SIAE costituisce uno strumento assai utile per dimostrare la paternità dell'opera e per difendersi dai rischi di plagio.

Esiste, comunque, anche la possibilità di dirimere una vertenza di plagio senza dover ricorrere ai giudici: basta che le parti in lite richiedano di comune accordo la conciliazione o l'arbitrato della SIAE.

Quali sono gli altri servizi offerti dalla Sezione OLAF?

Oltre al servizio di deposito opere inedite, volto a difendere dai rischi di plagio le opere non ancora pubblicate, la Sezione OLAF appone i contrassegni sui frontespizi dei libri (una delle forme più antiche e conosciute di tutela) e gestisce il Pubblico Registro del software.

La SIAE tutela anche i programmi software?

Sì, presso la Direzione Generale della SIAE è stato istituito il "Pubblico Registro dei programmi per elaboratori". Il servizio è stato realizzato sulla base del decreto legge 518/92, con il quale

si attua la direttiva dell'Unione Europea 14.5.91 che ha esteso la tutela del diritto d'autore anche al software.

La registrazione consente di rendere pubblica la titolarità dei diritti comprovando l'esistenza del programma, l'autore e la data di pubblicazione, ed è inoltre utilizzabile per gli atti di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica.

Per registrare i programmi, bisogna depositare un disco ottico che non può essere modificato. La richiesta di registrazione può essere presentata dall'autore del software o dal titolare dei diritti economici purché sia il primo che ha sfruttato economicamente il programma.

Qual è la funzione del contrassegno apposto sui libri?

Il contrassegno, apposto sui libri a mezzo di etichette progressivamente numerate, serve a prevenire la pubblicazione e messa in commercio di copie illecitamente realizzate, o perché stampate al di fuori di accordi con l'autore o perché contraffatte a danno delle edizioni regolari. Il contrassegno, fornendo sia all'autore che all'editore un'attestazione obiettiva del numero di etichette emesse dalla SIAE, ha l'effetto di far fede del numero di esemplari stampati in base al contratto di edizione.

Perché i Cd e le musicassette hanno il bollino SIAE?

Il bollino SIAE è apposto in base ad una disposizione di legge.

La legge sul diritto d'autore punisce infatti (con una multa o la reclusione) chiunque vende o noleggia supporti musicali non contrassegnati dalla SIAE.

Il bollino SIAE è un efficace strumento di lotta alla contraffazione (l'assenza del bollino indica infatti che si è in presenza di un prodotto pirata), che risulta utile anche per le verifiche di mercato.

È importante comunque sottolineare che l'apposizione del bollino non si limita ai supporti musicali, ma riguarda anche i libri e le videocassette, garantendo un'adeguata protezione dei propri diritti agli autori appartenenti a tutte le categorie creative.

Questa attività è diventata particolarmente importante da quando gli accordi internazionali inerenti il commercio e la proprietà intellettuale impongono agli Stati di applicare efficaci misure di prevenzione e repressione della pirateria.

Per organizzare una manifestazione musicale quali permessi occorrono?

Chiunque intenda organizzare una manifestazione musicale ed utilizzare repertorio tutelato deve rivolgersi preventivamente alla SIAE e munirsi del relativo permesso, rilasciato dalla SIAE stessa a seconda del tipo di manifestazione.

Il permesso va richiesto non solo per gli intrattenimenti organizzati a scopo di lucro, ma anche per le manifestazioni gratuite, nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione di repertorio tutelato dalla SIAE. Infatti spettacoli ed intrattenimenti a ingresso libero sono ugualmente sottoposti al pagamento del diritto d'autore.

Quello dell'autore è un lavoro e, come ogni prestazione lavorativa, va sempre remunerato.

E per organizzare una festa danzante privata?

Anche in questo caso può essere necessario rivolgersi alla SIAE.

Quando la festa viene organizzata in casa, "nella ordinaria cerchia della famiglia" (e senza alcun rientro economico), non si paga diritto d'autore; ma quando la festa, anche se privata, si svolge ad esempio in un ristorante (quindi in un luogo pubblico), allora è necessario corrispondere il diritto d'autore.

Affinché vi sia l'obbligo della corresponsione dei compensi per diritto d'autore, il requisito essenziale è che le esecuzioni siano pubbliche.

È vero che anche i negozi devono pagare il diritto d'autore per diffondere musica nei loro locali?

Sì, è vero. Anche gli esercizi commerciali devono pagare il diritto d'autore per le utilizzazioni delle opere dell'ingegno, al pari di tutti gli altri utilizzatori.

Si ricomprendono nella categoria "musica d'ambiente" le esecuzioni musicali effettuate per mezzo di apparecchi sonori, video-sonori o strumenti musicali. In linea generale, si tratta di musica di sottofondo.

In base a quali criteri la SIAE stabilisce le proprie tariffe?

Affermare che la SIAE "stabilisce tariffe" potrebbe essere fuorviante. È più corretto dire che gli stessi autori ed editori, tramite i propri rappresentanti negli organi sociali della SIAE, stabiliscono i parametri economici da applicare per le utilizzazioni delle opere tutelate.

In qualche caso la SIAE può decidere di non far pagare il diritto d'autore?

Può accadere eccezionalmente, soprattutto nel caso di spettacoli di beneficenza, che la SIAE conceda un abbuono agli utilizzatori delle opere, corrispondendo comunque i diritti spettanti agli autori, grazie ad un proprio fondo speciale. Questo perché la SIAE, anche volendo, non può rinunciare all'incasso del diritto d'autore: dovrebbe richiedere, di volta in volta, a tutti gli autori le cui opere sono utilizzate, il permesso di non pretendere alcun compenso. La SIAE, infatti, come tutte le Società di autori del mondo, amministra collettivamente i diritti d'autore.

La SIAE decide sempre in autonomia i criteri di tutela del repertorio degli autori?

No, quando le utilizzazioni presentano caratteristiche particolari (come nel caso di monografie, cataloghi od usi per fini pubblicitari), gli uffici della SIAE adottano procedure di preventiva consultazione degli autori.

Obiettivo della SIAE è quello di non porre vincoli eccessivi alle utilizzazioni delle opere, garantendo al tempo stesso una tutela quanto più ampia possibile.

È ammesso registrare concerti "dal vivo" ?

No, non è consentito senza un permesso specifico.

Dal gennaio 1995 l'ordinamento italiano si è adeguato alle norme europee relative ai diritti degli artisti interpreti, che attribuiscono agli artisti stessi il diritto esclusivo per lo sfruttamento economico delle proprie esibizioni dal vivo. Oggi, quindi, per registrare un concerto dal vivo non è più sufficiente ottenere l'autorizzazione degli autori del repertorio eseguito, ma occorre anche il consenso degli artisti interpreti.

Perciò dal 1995 la SIAE rifiuta la vidimazione alle registrazioni "live" riprese e utilizzate senza consenso (bootleg).

Chi effettua abusivamente una registrazione, duplicazione e commercializzazione di concerti dal vivo commette un reato ed è quindi penalmente perseguibile.

Si può utilizzare una canzone celebre come colonna sonora di un proprio video?

Sì, è possibile. Tuttavia in questo caso non è sufficiente rivolgersi alla SIAE.

Oltre all'autorizzazione da richiedere alla SIAE per la duplicazione del supporto – in questo caso la videocassetta – occorre anche rivolgersi agli aventi diritto (autori ed editori) per ottenere specifiche autorizzazioni riguardanti l'abbinamento tra opera e video, cioè tra musica e immagine. Nel caso si tratti di musica registrata, è necessario ottenere l'autorizzazione anche dal produttore fonografico.

Anche la fotografia è tutelata dal diritto d'autore?

Sì, la fotografia è compresa fra le opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore.

La legge riconosce al fotografo numerosi diritti, fra cui quello di pubblicare, riprodurre e diffondere le sue opere.

Attualmente la maggior parte dei fotografi preferisce cedere subito tutti i propri diritti ad agenzie e committenti. Se questo è comprensibile nel breve termine, lo è assai meno per il lungo periodo, perché preclude i proventi che potrebbero derivare dalle ulteriori utilizzazioni delle opere.

L'alternativa potrebbe essere quella di gestire direttamente il primo contratto con il committente e di affidare alla SIAE la tutela delle successive utilizzazioni del repertorio: per esempio quelle su Internet o sui prodotti multimediali che per lo più sfuggono al controllo dell'autore.

I pittori e gli artisti hanno interesse ad iscriversi alla SIAE?

L'iscrizione alla SIAE può consentire agli artisti di incassare proventi che altrimenti andrebbero dispersi.

Secondo la legge, la facoltà di autorizzare o meno la riproduzione di un'opera dell'arte figurativa è un diritto che spetta dell'autore, e tale diritto, salvo espresso patto contrario, rimane all'autore anche quando l'opera viene ceduta.

Purtroppo accade sovente che i pittori e gli artisti non abbiano una precisa conoscenza delle numerose possibilità di sfruttamento delle loro opere e delle forme di tutela che possono essere garantite dal diritto d'autore.

Spesso essi tendono a concentrare l'attenzione esclusivamente sulla prima vendita dell'opera, disinteressandosi delle altre forme di utilizzazione che avvengono, per lo più, a loro insaputa e che sono in continua crescita, anche perché le nuove tecnologie consentono una più semplice riproducibilità delle opere.

Quali sono le possibilità di sfruttamento delle opere dell'arte figurativa?

Vi sono alcuni spregiudicati editori che riproducono abusivamente le opere d'arte su libri, giornali, cataloghi, poster, dischi e cartoline (per non parlare delle immagini pubblicitarie), senza chiedere autorizzazioni né pagare compensi agli autori.

Una delle forme di utilizzazione più frequenti è la pubblicazione di cataloghi specializzati in occasione di mostre od eventi culturali. Cataloghi che sono assai richiesti dagli appassionati, consentendo alle case editrici ingenti guadagni, dai quali sovente gli artisti rimangono esclusi.

Bisogna pensare, inoltre, allo sfruttamento di quadri o immagini famose che si verifica nel "merchandising": oggetti, magliette, calendari... vi sono artisti italiani e stranieri letteralmente saccheggianti: i prodotti si vendono solo perché riproducono le loro opere.

Per contrastare tali forme di pirateria, al di là dei mezzi coercitivi, è importante diffondere una cultura del diritto d'autore che sensibilizzi gli operatori del settore al rispetto di norme comuni, contribuendo ad un recupero d'immagine che avrebbe positive ricadute anche per il mercato dell'arte.

Solo la SIAE è in grado di controllare tutti questi fenomeni, perché tutela i repertori di moltissimi artisti italiani e stranieri, e può gestire forme di accordo per facilitare il rilascio di apposite licenze e l'incasso dei relativi proventi.

Che cos'è il "droit de suite"?

Il "droit de suite" (in italiano: "diritto di seguito") è la partecipazione dell'artista alle vendite delle sue opere successive alla prima. Consiste in una percentuale sul prezzo di vendita di ogni opera.

In Francia è in vigore dal 1920, è prelevato nella misura del 3% e si applica solo alle vendite in aste pubbliche. In Italia questo diritto esiste sulla carta fin dal 1941, ma è entrato nella fase attuativa solo recentemente, grazie agli obblighi di armonizzazione vigenti in sede europea.

Quali vantaggi ha uno scrittore iscrivendosi alla SIAE?

Uno scrittore che non s'iscrive alla SIAE, incassa una percentuale sul prezzo di copertina e si accontenta dei suoi (sovente magri) guadagni, senza rendersi conto, magari, che nel frattempo la sua opera viene trasmessa da una Pay-Tv, registrata su un Cd Rom od immessa su Internet, generando proventi che potrebbero essere maggiori degli introiti derivanti dalla vendita dei libri.

Invece uno scrittore che s'iscrive alla SIAE, non solo lo rafforza le sue garanzie contrattuali sui "diritti di copertina" grazie al monitoraggio delle edizioni e delle tirature, ma soprattutto si assicura quei proventi accessori che altrimenti sfuggirebbero al suo controllo.

Ma c'è di più: con l'introduzione nell'ordinamento italiano del compenso sulla reprografia, divenuto obbligatorio in Italia come nel resto d'Europa, la SIAE garantirà agli autori e agli editori un'altra significativa fonte di introiti.

Che cos'è il compenso sulla reprografia?

Per reprografia si intende ogni genere di riproduzione cartacea di un'opera letteraria, artistica o scientifica e, più in generale, di qualsiasi atto e documento. Il mezzo reprografico oggi più usato è la fotoreproduzione: la crescente diffusione delle macchine fotocopiatrici e l'utilizzo

della fotocopiatura come pratica abituale di acquisizione dei testi, ha dilatato il fenomeno a livelli assai ampi.

È fin troppo evidente che i danni per il settore editoriale, seppure difficilmente quantificabili, sono ingenti.

Per ovviare a tale problema, tutti i paesi editorialmente più avanzati hanno elaborato soluzioni in grado di frenare l'abuso della reprografia e di risarcire in modo adeguato gli aventi diritto.

La legge n. 248 del 28 agosto 2000, che aggiorna la vecchia normativa sul diritto d'autore, prescrive, tra l'altro, che i responsabili dei centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, debbano corrispondere un compenso agli autori e agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso, per ciascuna pagina riprodotta, non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'Istat per i libri.

Le modalità applicative della legge prevedono: che la riscossione sia affidata alla SIAE; che la SIAE ripartisca il compenso tra gli autori e gli editori al netto delle provvigioni; che la ripartizione possa avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate; che la misura e le modalità di pagamento dei compensi e delle provvigioni siano determinati da accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate; che l'efficacia delle disposizioni decorra dalla data di stipulazione di detti accordi oppure, in mancanza di questi, dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Fino a che punto sono libere le citazioni?

La legge sul diritto d'autore detta le norme relative alle "utilizzazioni libere", fissando alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d'autore per esigenze di studio, di pubblica informazione, di libera discussione delle idee e diffusione della cultura.

L'art. 70 della legge sul diritto d'autore stabilisce che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera. (...) Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, del nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Pertanto una citazione tratta, ad esempio, da un'opera letteraria è senz'altro utilizzabile ai fini di una recensione, naturalmente a condizione che siano presenti le menzioni (titolo, autore, editore, traduttore) prescritte dalla legge.

Il problema, semmai, potrebbe riguardare i "limiti" di tale citazione. Ad esempio, se si citano piccoli brani di un libro intervallati da interventi critici, sicuramente non c'è alcun problema. Più dubbio è il caso in cui vengano citate un certo numero di pagine intere di un libro. In tal caso l'autore del libro potrebbe anche lamentare un danno morale perché le pagine, estrapolate dal loro contesto, potrebbero non riflettere esattamente la fisionomia creativa dell'opera.

Il diritto d'autore come tutela le traduzioni?

Se l'opera è ancora sotto tutela non essendo trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore (o dell'ultimo dei coautori), non ci sono dubbi: per qualsiasi utilizzazione, escluse naturalmente le "utilizzazioni libere", è necessario avere l'autorizzazione degli aventi diritto (autore, editore, traduttore o loro eredi).

Può esservi tuttavia il caso di un'opera già caduta in pubblico dominio ma la cui traduzione è stata fatta in tempi recenti: in tal caso, benché l'opera originale sia di pubblico dominio, il diritto del traduttore è ancora tutelato. Pertanto per utilizzare l'opera tradotta è necessario chiedere l'autorizzazione al traduttore o comunque all'editore.

In pratica un'opera di pubblico dominio tradotta recentemente è protetta – sia pure con riferimento alla sola traduzione – al pari a un'opera ancora tutelata.

Nel caso in cui si vogliano evitare i problemi legati all'utilizzo di una traduzione, non resta che provvedere a fare una nuova traduzione: cosa che chiunque è legittimato a fare proprio perché l'opera originale è caduta in pubblico dominio.

Perché si sente spesso ripetere che il diritto d'autore è un ostacolo alla diffusione della cultura?

È fin troppo evidente che l'idea del diritto d'autore come "ostacolo alla diffusione della cultura" è diffusa a bella posta da coloro che vorrebbero lucrare sul lavoro degli autori disconoscendone i diritti. Chi infatti, se non gli autori, fornisce quella "materia prima" (musica, teatro, letteratura, immagini...) senza la quale non ci sarebbero né spettacolo né industria culturale? E sarebbe anche assurdo sostenere che il diritto d'autore, che in realtà incide per una percentuale assai esigua, ostacoli le attività legate all'intrattenimento, che fanno anzi registrare un continuo sviluppo.

Non a caso una sentenza della Corte Costituzionale (n. 108/1995, depositata il 6 aprile 1995) sottolinea la «stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura»; la «rilevanza d'interesse generale, e quindi pubblica» del diritto d'autore; la conciliabilità della tutela del diritto d'autore con «la libertà dell'iniziativa economica, con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica, e con l'interesse generale alla diffusione della cultura»; e individua il fondamento della proprietà intellettuale nelle Dichiarazioni dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nel Trattato di Maastricht. «La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica – si legge nel testo della sentenza – viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura».

Che cosa accadrebbe se il diritto d'autore non esistesse?

Poiché il diritto d'autore viene spesso contestato da coloro che vorrebbero sfruttare le opere senza corrispondere i diritti, vale la pena domandarsi che cosa accadrebbe se esso non esistesse.

La risposta è semplice: una grave crisi dell'arte e della cultura, visto che gli autori non potrebbero più vivere del loro lavoro e l'industria editoriale finirebbe per perdere gran parte delle sue potenziali risorse creative.

Ma il diritto d'autore esiste, ed è una realtà confermata da secoli di storia e dagli ordinamenti giuridici di tutto il mondo. Il problema, semmai, è quello di diffonderne la conoscenza presso l'opinione pubblica e soprattutto presso gli autori, affinché siano consapevoli della necessità di tutelare sempre meglio le loro opere.

Quali sono le prospettive del diritto d'autore?

Si sarebbe tentati di affermare che oggi la situazione degli autori sia molto migliorata. Ma si tratterebbe di un'affermazione del tutto parziale. Infatti, se Beaumarchais doveva lottare contro l'avidità e la miopia degli impresari parigini, oggi gli autori si devono confrontare con un'industria culturale sempre più aggressiva e potente. Un'industria che spesso continua ad adottare una politica miope, rivolta alla ricerca del profitto immediato, senza preoccuparsi di proteggere e di incentivare le fonti creative delle quali non può fare a meno per continuare a svilupparsi.

Il panorama che gli autori si troveranno ad affrontare in futuro è destinato a subire profonde mutazioni. L'era dell'immateriale – come è stata definita la nuova fase legata alla diffusione digitale – per coloro che creano opere dell'ingegno si presenta ricca di opportunità, ma anche densa di incognite. Le nuove tecnologie possono contribuire ad una più capillare diffusione della cultura, ma, in assenza di norme adeguate, rischiano di complicare o addirittura vanificare la tutela del diritto d'autore. Le reti telematiche, in particolare, consentono di separare i contenuti dell'opera dai supporti materiali (libri, dischi, musicassette) che ne costituivano i tradizionali mezzi di diffusione: ciò significa che le modalità di fruizione cambieranno sempre più in fretta. Sempre più le opere dell'ingegno (musica, immagini, scrittura, fotografie...) verranno trasmesse attraverso impulsi digitali e, a partire da una banca dati, potranno essere registrate in copie perfette. Inoltre, a causa della interattività, che consente ai fruitori la possibilità di modificare o deformare l'opera, saranno direttamente minacciati anche i diritti morali degli autori.

Insomma, il profondo cambiamento delle tradizionali tecniche di diffusione che hanno caratterizzato il secolo appena trascorso, potrebbe colpire proprio quei diritti che, fino ad oggi, hanno tutelato gli autori in rapporto ai vari tipi di utilizzazione delle loro opere.

Nel nuovo scenario elettronico dove le opere viaggiano non più su supporti materiali ma in formati digitali espressi in "bit", diverrà sempre più insostituibile la gestione collettiva dei diritti da parte delle Società di autori, le uniche garanti degli autori di fronte ai nuovi colossi dell'informazione.

In questo momento le Società di autori di tutto il mondo, consapevoli del passaggio epocale, si stanno attrezzando per tutelare gli autori di fronte ai nuovi modi di sfruttamento elettronico delle opere dell'ingegno, battendosi per ottenere un quadro di regole certe che garantiscano la sopravvivenza della proprietà intellettuale, nonché l'applicazione di misure efficaci di controllo che assicurino la corretta circolazione delle opere e impediscano il diffondersi della pirateria.

Perché la pirateria intellettuale è in forte crescita?

La proprietà intellettuale è un grande affare. Il prezzo di molti prodotti industriali è dovuto non tanto a quello che costa fabbricare l'oggetto fisico ma ai forti investimenti necessari a finanziare la qualità, la ricerca o lo sviluppo di un'idea ingegnosa (come, ad esempio, il software).

Gli alti costi di sviluppo, uniti ai bassi costi di produzione, rendono certi prodotti particolarmente vulnerabili alla pirateria; nel contempo il basso costo dei falsi comporta che il consumatore ed il pirata hanno in comune l'interesse di truffare l'investitore originale.

Tutti i contenuti a carattere creativo, dalla musica alle banche dati, sono tra i prodotti maggiormente esposti agli attacchi della pirateria.

A ciò si aggiunga che tutte le opere protette dal diritto d'autore possono essere digitalizzate e, una volta immesse su Internet, possono essere copiate in una qualità identica all'originale e diffuse ad un immenso numero di fruitori.

Un'altra delle ragioni della crescita della pirateria intellettuale è la diffusione di quella che potrebbe definirsi "pirateria altruista". Molte delle copie non autorizzate, in particolare musica e software, non sono messe in circolazione dalla criminalità organizzata, ma distribuite da persone che non pensano neppure di commettere un reato.

Ciò deve far riflettere sul livello di consapevolezza, tuttora assai scarso, circa il vero significato della difesa delle opere creative, sulla necessità urgente di impegnarsi per diffondere una cultura del diritto d'autore.

La disciplina del diritto d'autore, nell'attuale società della comunicazione, tende ad assumere una valenza sempre più ampia, bilanciando interessi di natura diversa: quelli economici degli investitori industriali e quelli culturali e sociali di un'utenza potenzialmente planetaria. Le reti telematiche non devono rimanere senza un codice della navigazione, facile preda dei pirati. Il cyberspazio non deve trasformarsi in terra di nessuno. Ad essere in gioco non sono solo gli interessi degli autori ma anche, e soprattutto, quelli degli utenti.